

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE PRIVATO



COMUNE DI MONTICHIARI

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO
PER LA TUTELA DEL
VERDE PRIVATO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del
13/07/2010

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE PRIVATO

INDICE

Art. 1 Principi generali

- 1.1 Scopi
- 1.2 Criteri di tutela

Art. 2 Ambiti di applicazione

Art. 3 Competenze, responsabilità, rilascio delle autorizzazioni

- 3.1 Competenze
- 3.2 Responsabilità
- 3.3 Rilascio delle autorizzazioni per interventi sul verde privato sotto tutela
- 3.4 Vigilanza

Art. 4 Definizione e categorie di verde

- 4.1 Definizione di verde
- 4.2 Categorie di verde privato

Art. 5 Verde privato sotto tutela

- 5.1 Soggetti arborei
- 5.2 Siepi e filari di campagna

Art. 6 Divieti

Art. 7 Eccezioni ed esenzioni

Art. 8 Interventi prescritti

- 8.1 Protezione degli alberi nei cantieri

Art. 9 Indennità per danni biologici al verde

ALLEGATI DI RIFERIMENTO AL VERDE PRIVATO

Allegato A - Classificazione delle alberature per classe di crescita.

Allegato B - Elenco delle specie autoctone e/o naturalizzate nella bassa bresciana.

Allegato C - Elenco delle specie vocate all'ambiente urbano.

Allegato D - Elenco delle essenze velenose per l'uomo.

Allegato H - Determinazione delle indennità per lesioni arrecate alle alberature.

Allegato L - Dichiarazione alberi tutelati in area oggetto di permesso di costruire

Allegato M - Richiesta di autorizzazione per l'abbattimento di alberi sotto tutela in aree private

Allegato N - Richiesta di estirpazione di filare o siepe in area agricola con impegno al reimpianto.

Strumenti normativi di riferimento.

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE PRIVATO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE PRIVATO

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

1.1 Scopi

L'amministrazione comunale intende tutelare, attraverso un regolamento specifico, il verde pubblico e privato dell'ambiente urbano e rurale di vecchia e nuova realizzazione.

A supporto del regolamento vengono predisposti gli allegati tecnici ai quali ci si deve riferire sia nelle opere di nuova realizzazione quanto in quelle di conservazione, gestione ordinaria, cure straordinarie.

Allo scopo di dare qualità e formare elementi di mitigazione ambientale nei nuovi piani attuativi, la progettazione degli spazi a verde a destinazione privata, dovrà essere sviluppata a livello di dettaglio tecnico sia in termini di localizzazione sia di qualità botanica e agronomica dell'intervento oltre ad essere accompagnata da un piano di manutenzione.

Il progetto dovrà essere sviluppato secondo le specifiche contenute nel regolamento del verde pubblico e dovrà essere sottoscritto da un tecnico abilitato.

Nell'elaborazione del progetto, particolare attenzione dovrà essere posta nella collocazione dei sottoservizi che non dovranno interferire con lo sviluppo delle alberature lasciando in tal modo libertà di facile manutenzione futura.

1.2 Criteri di tutela

La tutela mira a proteggere, valorizzare e favorire:

- gli alberi maturi in ambito privato di particolare valenza dimensionale;
- le siepi e filari di valenza paesaggistico-ambientale delle zone agricole private;
- il verde di nuovo impianto realizzato da privati nelle opere di lottizzazione a destinazione pubblica.

Per i primi due ambiti (alberi, siepi e filari delle aree private) le norme riguardano soprattutto i divieti.

Per il terzo ambito (nuove realizzazioni del verde pubblico) le norme riguardano limiti e prescrizioni a favore dell'ottimizzazione delle condizioni di crescita e sviluppo degli impianti.

Art. 2 AMBITI DI APPLICAZIONE.

- Il regolamento si applica al verde privato soggetto a tutela di cui al precedente punto 1.2.

Sono fatte salve le particolari forme di protezione in base a leggi più restrittive rispetto a quelle contenute nel regolamento

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE PRIVATO

stesso (Legge 1479/39, 1089/39, Legge Regionale 9/77, legge regionale 27/2004, legge regionale 31/2008).

L'amministrazione comunale potrà, con apposita ordinanza, porre sotto tutela anche piante singole o in gruppo che, seppur non tutelate in base ai commi del regolamento, vengano riconosciute importanti dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico, naturalistico, scientifico.

Art. 3

COMPETENZE - RESPONSABILITÀ' - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

3.1 Competenze

Le competenze sul verde privato sotto tutela sono affidate al dipartimento lavori pubblici e manutenzioni - servizio verde pubblico e arredo urbano.

3.2 Responsabilità

Gli interventi e le progettazioni nelle aree dotate di verde privato sotto tutela sono vincolati dalle disposizioni del regolamento.

3.3 Rilascio delle autorizzazioni per interventi sul verde privato sotto tutela.

Le attività di cantiere entro la distanza di 3m dal soggetto vegetale sotto tutela, vanno autorizzati dal Comune e vanno supportati da apposita relazione agronomica che descriva l'area e tutti gli accorgimenti di rispetto adottati.

Le richieste per questi interventi andranno formulate secondo gli allegati "L" e "M" del presente Regolamento.

Le autorizzazioni rilasciate dal Comune devono essere tenute a disposizione per eventuali controlli sul luogo di esecuzione dei lavori.

Per le situazioni ove esiste incidenza sul verde pubblico, tali autorizzazioni potranno essere subordinate al versamento di un deposito cauzionale stabilito dal Comune per eventuali danni alle parti pubbliche stesse.

3.4 Vigilanza

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata a:

- Polizia locale;
- Corpo forestale dello stato;
- Uffici comunali competenti;
- Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria;
- Figure pubbliche e private incaricate dall'Amministrazione comunale.

Art. 4

DEFINIZIONE E CATEGORIE DI VERDE.

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE PRIVATO

4.1 Definizione di verde

Verde privato è tutto l'apparato a verde a corredo delle proprietà private sia ad uso residenziale che artigianale o industriale.

L'apparato a verde presente nelle zone agricole, ma non interessato dalla coltivazione agraria produttiva primaria, viene egualmente considerato verde ornamentale privato.

4.2 Categorie di verde privato

Sono riconosciute le seguenti categorie di verde privato:

- *residenziale;*
- *zone ad attività artigianale;*
- *zone ad attività agricola;*
- *zone ad attività industriale;*
- *zone commerciali e direzionali;*
- *zone di recupero edilizio;*
- *nuclei o singoli edifici storici.*

Art. 5

VERDE PRIVATO SOTTO TUTELA

La tutela è finalizzata alla protezione e conservazione di:

- alberi di particolare valenza botanico-storico-dimensionale;
- siepi e filari di particolare valore paesaggistico delle zone agricole.

5.1 Soggetti arborei

Vengono tutelati gli alberi aventi circonferenza del tronco, misurata a torace d'uomo, superiore a cm 150.

Nelle piante policormiche, il riferimento è rapportato alla dimensione del fusto principale.

La misura di tutela viene elevata a cm 225 per gli esemplari a rapida crescita quali *platani, pioppi, ippocastani, salici, acero negundo, acero saccarino, liriodendro, genere Cedrus*.

La misura è invece ridotta a cm 75 di circonferenza per le specie a crescita lenta come *lagerstroemia, corbezzolo, biancospino*.

Nelle zone di valenza paesaggistica secondo lo strumento urbanistico generale la misura di tutela di *platani, pioppi e salici* viene riportata alla misura standard di cm 150 in virtù del significato ambientale delle specie citate.

Sono escluse dai vincoli le alberature affette da patologie incurabili o a rischio di schianto.

Per le alberature sotto tutela sono vietati:

- *gli abbattimenti non autorizzati;*
- *le potature a capitozzo sulle branche primarie senza giustificazioni fitosanitarie;*

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE PRIVATO

- *le potature su branche di ordine diverso con diametro del taglio superiore a cm 25;*
- *gli scavi entro 3m dal tronco;*
- *i riporti di terra superiori ai 10cm;*
- *le pavimentazioni impermeabilizzanti al piede dell'albero entro 3m dalla superficie esterna del tronco;*
- *i grandi trapianti.*

Le richieste di intervento sulle alberature sotto tutela come anche le opere di altra natura che vadano a interessare aree di cantiere con alberature sotto tutela, devono comprendere una relazione agronomica dettagliata che descriva lo stato dei luoghi, le motivazioni tecniche dell'intervento sull'albero ovvero gli accorgimenti tecnici di tutela sui soggetti arborei dell'area di cantiere.

La richiesta di intervento, firmata dal proprietario, dovrà indicare:

- *il tipo di intervento;*
- *la durata dell'intervento;*
- *gli estremi di identificazione catastale dell'area dell'intervento.*

Il periodo di tacito assenso per la validazione del nulla-osta all'intervento viene fissato in gg 15 (quindici).

Il richiedente dovrà dare avviso almeno tre giorni prima dell'inizio dei lavori citando la ditta esecutrice.

In caso di abbattimenti urgenti per manifesta pericolosità di schianto, il proprietario è autorizzato all'intervento immediato da sanare con autodichiarazione corredata di perizia agronomica firmata da tecnico abilitato.

In caso di abbattimento o di danno biologico non giustificabile in sanatoria, la proprietà verrà sanzionata con un importo pari al valore del danno biologico determinato con procedimento estimativo (vedi allegato).

5.2 Siepi e filari di campagna

E' vietato, allo scopo di eliminare erbe infestanti, incendiare le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, ad eccezione delle scoline.

L'estirpazione di siepi e boscaglie arbustive deve essere autorizzata dal dipartimento lavori pubblici e manutenzioni - servizio verde pubblico e arredo urbano del Comune che darà prescrizioni sulla sostituzione delle piante abbattute.

E' consentita la manutenzione delle siepi e delle boscaglie con interventi che comunque ne preservino la capacità rigenerativa.

Nel caso di fossi, colatori e corsi d'acqua in fregio alle strade, è fatto obbligo ai frontisti di provvedere allo sfalcio dell'erba e degli arbusti, al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque.

I filari arborei e le siepi arbustive formati da essenze autoctone o naturalizzate presenti nelle zone agricole sono sottoposti a tutela.

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE PRIVATO

I tagli di governo destinati alla produzione di legname potranno avvenire solo tra il 15 ottobre e il 31 marzo. L'estirpazione, anche se giustificata dal reimpianto di rinnovamento o di modifica dell'essenza, andrà autorizzata.

In caso di progetto di rinnovo integrale del filare o della siepe (con estirpazione della ceppaia) sarà necessaria una richiesta all'ufficio comunale preposto con impegno al reimpianto garantito entro due anni.

Sono invece considerate opere di manutenzione ordinaria da non sottoporre ad autorizzazione:

- *il taglio di diradamento (taglio alternato al piede con mantenimento della ceppaia in vegetazione) su turno superiore ai 5 anni e su meno del 50% dei soggetti;*
- *la scalvatura (capitozzatura);*
- *il taglio a raso delle siepi su uno sviluppo massimo di 10m continui.*

Sono fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive contenute nel PGT (piano paesistico, piano dei servizi, piano delle regole).

<p style="text-align: center;">Art. 6 DIVIETI</p>

In aggiunta alle disposizioni di polizia urbana sui danneggiamenti ambientali è fatto divieto di:

- *estirpare alberi, siepi e filari sotto tutela;*
- *potare alberi sotto tutela senza il rispetto dei criteri del regolamento comunale;*
- *zollare e trasferire alberi sotto tutela;*
- *effettuare scavi in vicinanza degli alberi sotto tutela entro le distanze previste dal regolamento comunale;*
- *danneggiare chimicamente e fisicamente le alberature sotto tutela;*
- *entro la distanza di m 3,0 dal profilo esterno del tronco di alberi sotto tutela è fatto divieto di:*
 - o *effettuare riporti di terra superiori a cm 10;*
 - o *pavimentare il suolo con materiali impermeabilizzanti;*
 - o *adibire a deposito di materiali l'area protetta;*
 - o *parcheggiare automezzi.*

<p style="text-align: center;">Art. 7 ECCEZIONI ED ESENZIONI</p>
--

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE PRIVATO

Non sono soggetti a vincoli ed autorizzazioni i seguenti interventi:

- *le piantagioni di arboricoltura da legno per biomassa, i pioppeti, gli impianti per legname, i frutteti, i boschi (come da Legge Forestale Regionale e successive);*
- *le piante da frutta poste in orti e giardini o in aree di pertinenza agli edifici agricoli;*
- *le opere di disboscamento, sradicamento, cambio di destinazione d'uso e movimento terra di cui alla L. 2367/1923 e successive;*
- *le specie ornamentali coltivate a fini commerciali all'interno di aziende vivaistiche.*

Le eccezioni e le esenzioni ai divieti saranno eventualmente autorizzate in via straordinaria, sentiti i pareri degli Uffici competenti, nei casi sotto elencati:

- *l'esemplare arboreo tutelato possa costituire immediato pericolo, non altrimenti eliminabile, per persone o cose; solo nei casi di assoluta necessità, l'abbattimento potrà essere immediato ma comunque da autorizzare in sanatoria secondo quanto prescritto all'articolo 5.1;*
- *il proprietario accompagni la richiesta di esenzione con un progetto di ristrutturazione ambientale già approvato nelle sedi competenti;*
- *l'albero sia certificato in stato deperente irrecuperabile da apposito certificato fitosanitario rilasciato da professionista abilitato;*
- *il proprietario sia obbligato, in ottemperanza alle disposizioni di Legge, a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi.*

I permessi di costruire sono sottoposti al rispetto delle norme del presente regolamento.

<p style="text-align: center;">Art. 8 INTERVENTI PRESCRITTI</p>

L'Amministrazione comunale si fa carico di prescrivere l'obbligo di interventi per la cura, conservazione, manutenzione e difesa di alberi privati sottoposti a tutela.

Ciò si verificherà in caso di manifesti deperimenti di natura parassitaria o fisiologica e soprattutto in caso di cantieri con scavi prossimi agli alberi sotto tutela.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori a quanto prescritto sugli alberi tutelati in prossimità di esemplari di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche.

In particolare, per gli alberi vincolati ai sensi della Legge 1479/39, l'Amministrazione Comunale potrà concorrere

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE PRIVATO

economicamente e/o tecnicamente attraverso interventi specifici finalizzati al miglioramento e alla salvaguardia del verde storico più pregiato.

L'autorizzazione all'abbattimento di alberi, siepi, filari sotto tutela, potrà essere vincolata, in funzione della valenza paesaggistica, all'obbligo del reimpianto con soggetti botanici della stessa o di diversa specie.

8.1 Protezione degli alberi nei cantieri

Le alberature sotto tutela vanno sottoposte a protezione sia nei cantieri privati che pubblici con lo scopo di impedirne i danneggiamenti meccanici e fisiologici.

Vengono perciò vietati gli interventi di

- *costipamento del terreno entro la distanza di 3m dal profilo esterno del tronco;*
- *inquinamento del terreno con sali, oli, etc.;*
- *scortecciature, fratture, traumi al fusto;*
- *danni alle radici per scavi entro i 3m di rispetto dal profilo esterno del tronco;*
- *fissaggio di cavi, transenne o ripari di qualsiasi natura.*

Gli alberi dovranno comunque essere protetti con una incamiciatura di tavole di legno alte 2,0m disposte contro il tronco.

Le tavole non dovranno essere fissate al tronco con chiodi ma con legatura mobile.

Le radici esposte sulle pareti dello scavo dovranno essere coperte da teli in juta e il terreno dovrà essere mantenuto regolarmente umido.

Il riempimento degli scavi nelle zone di affrancamento radicale dovrà essere effettuato con terra agraria idonea.

Per la ricolmatura si utilizzerà terra agraria nei 50cm superficiali e materiale ciottoloso o grossolano negli strati sottostanti.

Qualora vengano costruite murature ad una distanza inferiore a 3,0m dal fusto dell'albero si dovranno predisporre fondamenta discontinue su plinti con distanza non inferiore a m 1,5 uno dall'altro.

Le sanzioni per danni biologici arrecati alle piante a seguito della inosservanza delle presenti norme verranno divisi in egual misura tra la direzione lavori e l'impresa esecutrice dei lavori secondo le procedure estimative di cui all'allegato sui danni biologici.

Al termine dei lavori, l'area interessata dovrà essere riportata alle condizioni iniziali, salvo diverse prescrizioni autorizzate dagli Uffici comunali competenti.

La correttezza del ripristino sarà verificata dall'ufficio comunale competente che provvederà all'eventuale determinazione della sanzione in caso di danneggiamenti comprovati.

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE PRIVATO

Art. 9 INDENNITÀ PER DANNI BIOLOGICI AL VERDE
--

In caso di lesioni causate da manomissioni volontarie o involontarie alle alberature sotto tutela, il responsabile verrà gravato di un indennizzo per danno biologico determinato secondo le procedure estimative di cui all'allegato "H" .

Il danno potrà essere indennizzato per monetizzazione diretta ovvero sotto forma di ripristino del patrimonio a verde danneggiato secondo quanto stabilito dagli Uffici Comunali competenti.

Il Dirigente o il Capo Settore dei competenti uffici comunali, in caso di violazione avvenuta durante interventi edilizi, potrà disporre la sospensione dei lavori per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica atta a stabilire il valore dal danno provocato.

La procedura di determinazione del danno biologico da corrispondersi al Comune verrà applicata anche alle alberature sotto tutela di proprietà privata unitamente ai filari e alle siepi delle zone agricole.

In questo caso l'ufficio tecnico predisporrà la perizia per la stima del danno biologico e applicherà la sanzione in forma di monetizzazione o di ripristino per un valore di pari importo al danno determinato maggiorato del 20% per spese tecniche estimative.

ALLEGATI DI RIFERIMENTO AL VERDE PRIVATO

Allegato A - Classificazione delle alberature per classe di crescita.

Allegato B - Elenco delle specie autoctone e/o naturalizzate nella bassa bresciana.

Allegato C - Elenco delle specie vocate all'ambiente urbano.

Allegato D - Elenco delle essenze velenose per l'uomo.

Allegato H - Determinazione delle indennità per lesioni arrecate alle alberature.

Allegato L - Dichiarazione alberi tutelati in area oggetto di permesso di costruire

Allegato M - Richiesta di autorizzazione per l'abbattimento di alberi sotto tutela in aree private

Allegato N - Richiesta di estirpazione di filare o siepe in area agricola con impegno al reimpianto.

Strumenti normativi di riferimento.